

Regolamento per l'utilizzo della piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni nei confronti di magistrati, uffici giudiziari e amministrativi dei Tribunali e della Corte di Appello di Milano (6/11/2024)

Art. 1 - Finalità della procedura di segnalazione

E' istituita la piattaforma di gestione delle segnalazioni nei confronti dei magistrati, delle cancellerie e più in generale degli uffici giudiziari dei Tribunali e della Corte di Appello di Milano con la funzione di dare concreta attuazione ai compiti riservati al Consiglio dell'Ordine dalla Legge 31 dicembre 2021 n.247 ed in particolare dagli artt. 1 e 29 comma 1 lett. b), h) e t).

La piattaforma è riservata agli avvocati e ai praticanti che potranno trasmettere al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano segnalazioni positive e negative inerenti condotte dei magistrati anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 bis comma 1 lett. d), art. 11 comma 7 decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 e degli artt. 15 c. 1 lettera b) e 16 c. 1,1 bis, 1 ter, 1 quater decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 oltre che del personale amministrativo e, più in generale, comunicare disfunzioni delle cancellerie e degli uffici giudiziari o proporre interventi migliorativi dell'attività giudiziaria.

Le segnalazioni inerenti condotte dei magistrati, meglio descritte al successivo articolo 3, potranno essere utilizzate dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati al fine delle deliberazioni delle valutazioni di professionalità ai sensi degli artt. 15 comma 1 lettera b) e 16 comma 1 ter decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 e delle deliberazioni dei pareri del Consiglio dell'Ordine relativi al conferimento e alla conferma degli incarichi direttivi dei magistrati ex artt. 46 sexies e 46 decies decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

Le segnalazioni nei confronti di cancellerie e uffici amministrativi verranno trattate dall'Ordine degli Avvocati per interloquire con i capi degli Uffici e risolvere le disfunzioni o le problematiche segnalate.

Art. 2 - Quadro normativo applicabile

La presente procedura, oltre alle disposizioni normative indicate al comma 1, tiene altresì conto dei seguenti referenti normativi:

- Legge 31 dicembre 2021 n.247
- Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160
- Decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25
- Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.

Art. 3 - Oggetto delle segnalazioni

Art. 3 - Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni a carico dei magistrati devono riferirsi con particolare riguardo a fatti specifici incidenti in senso positivo o negativo sulla professionalità degli stessi con riguardo a:

- situazioni eventuali concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione
- comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica

Dette segnalazioni, dopo essere state ritenute rilevanti e fondate ai sensi della presente procedura dal Consiglio dell'Ordine, potranno essere trasmesse, ai capi degli uffici, al Presidente della Corte di Appello (per quanto riguarda i giudici) e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello (per quanto riguarda i pubblici ministeri) e potranno essere utilizzate al fine delle deliberazioni delle valutazioni di professionalità ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera b) e art. 16 c.1, bis, ter, quater decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, e delle deliberazioni dei pareri relativi al conferimento e alla conferma degli incarichi direttivi e semi-direttivi dei magistrati ex artt. 46 sexies e 46 decies decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

Ogni altra segnalazione riguardante anche il personale e l'attività di cancelleria, dopo essere stata vagliata dal Consiglio dell'Ordine, potrà essere utilizzata, rapportandosi con i capi degli uffici, per risolvere specifiche problematiche di interesse generale al fine di migliorare il funzionamento dell'attività giudiziaria.

L'utilizzo della piattaforma delle segnalazioni permette di mantenere confidenziale e riservata l'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Tale riservatezza potrà comunque venir meno qualora la segnalazione dovesse essere trasmessa al Consiglio giudiziario, al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Art. 4 - La piattaforma delle segnalazioni

Una volta inviata la segnalazione il gestionale emetterà una ricevuta con il numero identificativo della segnalazione, che il segnalante è invitato a conservare.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile delle segnalazioni - che è anche responsabile del Trattamento - designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Le segnalazioni dovranno riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per consentire di effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza riempiendo tutti i riquadri riportati sulla piattaforma e in particolare specificando:

1. tutti i riferimenti utili a descrivere lo svolgimento dei fatti (es. data, luogo, udienza) o la disfunzione riscontrata

2. ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato
3. le generalità ed altri elementi utili per identificare i soggetti coinvolti nella segnalazione (ufficio giudiziario, sezione, ecc.)
4. eventuali interessi privati non collegati alla segnalazione (dichiarazione assenza conflitto di interessi).

Il segnalante dovrà allegare altresì tutti gli atti necessari per meglio descrivere i fatti segnalati (verbali di udienza, trascrizioni, provvedimenti, ecc.) avendo cura di anonimizzare i nominativi e le generalità delle parti/imputati e soggetti terzi non interessati alla segnalazione.

Art.5 - Chi può effettuare una segnalazione: il “segnalante”

Possono effettuare segnalazioni tutti gli avvocati e praticanti iscritti ad un Ordine degli Avvocati previa identificazione attraverso le modalità previste dalla piattaforma.

Art. 6- Destinatario del canale di segnalazione interna: la Commissione Valutazione Segnalazioni

Destinatario delle segnalazioni è la Commissione Valutazione Segnalazioni (di seguito “CVS”) composta di diritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o suo delegato, oltre che da due o più consiglieri delegati all’uopo dal Consiglio dell’Ordine, comunque in numero dispari.

La CVS potrà chiedere l’ausilio della Commissione ordinamento giudiziario e di ogni altra commissione consiliare con funzione consultiva.

La CVS ha la funzione di effettuare una preliminare analisi della segnalazione pervenuta eventualmente chiedendo al segnalante ulteriori informazioni e precisazioni sui fatti esposti da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi posizione specifica di interesse professionale di un componente della CVS o del COA questi si dovrà astenere palesando il proprio conflitto di interessi.

Art. 7 - Gestione delle segnalazioni

Al ricevimento della segnalazione

- a. il Responsabile delle segnalazioni rilascia avviso di ricevimento al segnalante che non abbia trasmesso la segnalazione tramite piattaforma informatica
- b. il Responsabile delle segnalazioni trasmette al CVS la documentazione

racconta in piattaforma

- c. il CVS, se del caso coadiuvato dalla commissione ordinamento giudiziario ed altra commissione consiliare, provvederà ad analizzare il contenuto della segnalazione, eventualmente chiedendo chiarimenti al segnalante, ed elaborerà un motivato parere che rimetterà al Consiglio dell'Ordine per le deliberazioni circa l'eventuale trasmissione della segnalazione ai capi degli uffici, al Presidente della Corte di Appello (per quanto riguarda i giudici) e al Procuratore Generale (per quanto riguarda i pubblici ministeri) e le valutazioni di professionalità ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera b) comma 1 ter Decreto Legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, e per le deliberazioni circa i pareri relativi al conferimento e alla conferma degli incarichi direttivi e semi-direttivi dei magistrati ex artt. 46 sexies e 46 decies decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 e, nel caso di segnalate disfunzioni di uffici giudiziari, per gli interventi che il Consiglio dell'Ordine intenderà effettuare.

Le segnalazioni e la documentazione correlata sono conservate dal destinatario per il tempo necessario al trattamento delle stesse e in conformità a quanto stabilito dal regolamento in materia di conservazione dei dati personali.

La delibera in ordine alla rilevanza e fondatezza della segnalazione è di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine su proposta motivata del CVS.

La decisione del Consiglio dell'Ordine in relazione alla segnalazione pervenuta viene comunicata al segnalante.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni stesse, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Il Consiglio dell'Ordine si impegna a tutelare la riservatezza del segnalante sino all'eventuale inoltro della segnalazione ai capi degli uffici, al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Art. 9 - Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto del COA è disciplinato ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali

della presente procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Ai Segnalanti e alle Persone coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'esecuzione della valutazione di impatto (DPIA) è effettuata ai sensi dell'art. 35 del GDPR, a cura del DPO, relativamente al trattamento di gestione delle segnalazioni svolto per il tramite della piattaforma.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

I dati personali relativi alle segnalazioni ritenute rilevanti dal Consiglio dell'Ordine verranno cancellati entro 10 anni dal giorno di arrivo della segnalazione.

I dati personali relativi alle segnalazioni ritenute non rilevanti e non fondate dal Consiglio dell'Ordine verranno cancellate entro un anno dal giorno di arrivo della segnalazione.

Milano, il 6 novembre 2024

SEGNALAZIONE MAGISTRATI E UFFICI GIUDIZIARI

[Privacy Policy](#) [Informativa cookie](#) [Personalizza i cookie](#) [Regolamento per l'utilizzo della piattaforma](#)

